

COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 23 GIUGNO 2006

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

1.1) COMUNICATO UFFICIALE N. 163 DELLA L.N.D.

Tascriviamo qui di seguito il testo del C.U. n. 163 della L.N.D.:

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 6, della F.I.G.C., inerente il tesseramento in deroga dei giovani calciatori.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GIUGNO 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

COMUNICATO UFFICIALE N. 6

Il Commissario Straordinario,

- preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;
- ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2006/2007

d e l i b e r a

nella stagione sportiva 2006/2007, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

- Società Professionistiche

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C1 potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C2 potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 4 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività.

I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

- Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GIUGNO 2006

p. IL SEGRETARIO
IL VICE SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Guido Rossi

1.2) COMUNICATO UFFICIALE N. 164 DELLA L.N.D.

Tascriviamo qui di seguito il testo del C.U. n. 164 della L.N.D.:

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 9, della F.I.G.C., inerente la nomina del Commissario Straordinario dell'A.I.A.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GIUGNO 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

COMUNICATO UFFICIALE N. 9

Il Commissario Straordinario

- vista la deliberazione n. 222 del 16 maggio 2006, con la quale la Giunta Nazionale del CONI ha disposto la nomina del Commissario Straordinario della F.I.G.C., investendolo dei poteri del Presidente, del Comitato di Gestione e del Consiglio Federale, affinché "*provveda ad assicurare la gestione delle attività federali e, anche in relazione alle risultanze [delle indagini in corso], alla adozione dei conseguenti provvedimenti ...*";
- vista la deliberazione n. 1332 del 31 maggio 2006, con la quale il Consiglio Nazionale del CONI ha ratificato la suddetta delibera;
- rilevato che l'ente vigilante è pervenuto all'adozione di tale misura nel rilievo che i fatti ivi enunciati "*concretizzano una evidente constatata impossibilità di funzionamento degli*

organi direttivi della F.I.G.C. e delle sue articolazioni e che gli stessi assumono evidente rilevanza sulla necessaria garanzia di regolare svolgimento dei campionati e sul regolare avvio degli stessi nella prossima stagione sportiva";

- ritenuto che nell'ambito di dette articolazioni va sicuramente annoverata l'A.I.A., attesi il suo incardinamento nella struttura organizzativa federale e la preordinazione delle sue attribuzioni al perseguimento dei fini istituzionali della Federazione;
- considerato che, nel contesto dei fatti che hanno originato il commissariamento della F.I.G.C., si inseriscono l'autosospensione del Presidente dell'A.I.A. e le note vicende che vedono coinvolti, come indagati, lo stesso Presidente dell'A.I.A., i due ex designatori, il Vice Commissario C.A.N. e numerosi altri tesserati tra arbitri e assistenti arbitrali di primo livello;
- ritenuto che la situazione descritta, per la gravità dei fatti contestati e per il numero dei soggetti coinvolti, tutti chiamati a svolgere in seno all'A.I.A. -a livello direttivo e/o gestionale ovvero quali Ufficiali di gara- delicate funzioni di garanzia a presidio del regolare svolgimento delle competizioni sportive, vulnerando il prestigio e la credibilità dell'intero organismo associativo, ne compromettono il regolare funzionamento;
- visto l'art. 7, comma 5, lettera f) dello Statuto del CONI, che riconosce alla Federazione il potere di disporre il commissariamento delle proprie "articolazioni interne ... al fine di garantire il regolare avvio o svolgimento delle competizioni sportive nazionali";
- ritenuto che per le ragioni sopra esposte ricorrono , nel caso di specie, le condizioni per disporre l'affidamento in gestione commissariale delle funzioni spettanti al Presidente Nazionale dell'A.I.A., al Vice Presidente Nazionale dell'A.I.A., al Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, al Comitato Nazionale e al Consiglio Centrale dell'A.I.A., al fine di garantire il regolare svolgimento delle competizioni in vista dell'imminente avvio della stagione agonistica 2006/2007;
- visto, altresì, l'art. 24, comma 3, lettera n) dello Statuto Federale;
- ritenuto di affidare le predette funzioni commissariali a Luigi Agnolin, soggetto in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità;
- attesa la urgenza di provvedere al riguardo;

d e l i b e r a

di nominare Luigi Agnolin Commissario Straordinario dell'A.I.A., conferendogli tutti i poteri necessari per l'espletamento delle attribuzioni demandate al Presidente Nazionale dell'A.I.A., al Vice Presidente Nazionale dell'A.I.A., al Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, al Comitato Nazionale e al Consiglio Centrale dell'A.I.A., ivi incluso quello di procedere alla nomina di uno o più sub commissari, d'intesa con il Commissario Straordinario della F.I.G.C. Il mandato commissariale avrà termine dopo la ricostituzione degli organi direttivi centrali, da attuarsi entro il 31 ottobre 2006.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2006

p. IL SEGRETARIO
IL VICE SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Guido Rossi

1.3) COMUNICATO UFFICIALE N. 165 DELLA L.N.D.

Tascriviamo qui di seguito il testo del C.U. n. 165 della L.N.D.:

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 5, della F.I.G.C., inerente la decadenza dall'affiliazione delle Società per inattività.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GIUGNO 2006

**IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini**

**IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio**

COMUNICATO UFFICIALE N. 5

DECADENZA DALLA AFFILIAZIONE

Il Commissario Straordinario

- rilevato che le Società, riportate negli elenchi allegati sub 1) e sub 2), sono inattive;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 164/A del 10 febbraio 2006, con il quale è stata data comunicazione ai sodalizi interessati dell'avvio del procedimento preordinato all'adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione alla F.I.G.C.;
- considerato che, ad oggi, nessuna delle suddette Società ha fatto pervenire proprie memorie, deduzioni e/o documenti;
- visto l'art.16 delle N.O.I.F.

d e l i b e r a

la decadenza dall'affiliazione per inattività delle Società riportate negli elenchi allegati sub 1) e sub 2).

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GIUGNO 2006

p. IL SEGRETARIO
IL VICE SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Guido Rossi

ALLEGATO SUB 1)

SOCIETA' DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

... omissis ...

C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA

640242 A.S. INTERNAZIONALE GORIZIA 640053 POL. SAN MARCO
58124 A.S.D. VILLANOVA CALCIO

... omissis ...

1.4) COMUNICATO UFFICIALE N. 167 DELLA L.N.D.

Tascriviamo qui di seguito il testo del C.U. n. 167 della L.N.D.:

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 11, della F.I.G.C., inerente la modifica dell'art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 GIUGNO 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

COMUNICATO UFFICIALE N. 11

Il Commissario Straordinario

- viste le disposizioni in materia di incentivazione e promozione dei giocatori locali pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 10 del 15 giugno 2006;
- attesa la necessità di adeguare il Codice di Giustizia Sportiva alle suddette disposizioni;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo riportato nell'allegato A).

<p>6. La violazione delle Norme Federali in materia di tesseramenti di calciatori extracomunitari compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza costituisce grave illecito sportivo. Le Società, i loro dirigenti, soci e tesserati che compiano direttamente o tentino di compiere, ovvero consentano che altri compiano, atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili e sono puniti ai sensi dei commi 7 e 8 seguenti.</p> <p>7. Se viene accertata la responsabilità diretta della Società ai sensi dell'art 2, comma 4, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dall'art. 13, comma 1, lettere f), g), h), e i) .</p> <p>8. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati riconosciuti responsabili dei fatti di cui al precedente comma 6, sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o squalifica per un periodo minimo di due anni.</p> <p>9. Per le altre violazioni delle disposizioni federali in materia di tesseramenti si applicano le sanzioni dell'inibizione o della squalifica.</p>	<p>6. INVARIATO</p> <p>6. bis. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di incentivazione e promozione dei giocatori locali, comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 13, comma 1, lett. f) nella misura non inferiore a 1 punto di penalizzazione in classifica.</p> <p>7. INVARIATO</p> <p>8. INVARIATO</p> <p>9. INVARIATO</p>
---	---

1.5) COMUNICATO UFFICIALE N. 168 DELLA L.N.D.

Tascriviamo qui di seguito il testo del C.U. n. 168 della L.N.D.:

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 12, della F.I.G.C., inerente l'abbreviazione dei termini procedurali per illecito sportivo, disciplinare e amministrativo.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 GIUGNO 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

COMUNICATO UFFICIALE N. 12

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI PER ILLECITO SPORTIVO, DISCIPLINARE E AMMINISTRATIVO

Il Commissario Straordinario, ai sensi dell'art 29, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, stabilisce modalità procedurali particolari e abbreviazione dei termini relativi ai procedimenti per illecito sportivo, disciplinare e amministrativo da celebrarsi in prima istanza innanzi alla Commissione di Appello Federale e in seconda istanza innanzi alla Corte Federale, ai sensi dello Statuto Federale e delle disposizioni del Codice di Giustizia sportiva.

Per i procedimenti di prima istanza presso la Commissione di Appello Federale, le modalità procedurali sono quelle previste dall'art. 37 del codice di giustizia sportiva con i termini così abbreviati:

- Il termine di 5 giorni previsto dall'art. 37 n. 2 del Codice di Giustizia Sportiva viene ridotto a 3 giorni;
- Il termine di 10 giorni previsto dall'art. 37 n. 3 del Codice di Giustizia Sportiva è ridotto a 5 giorni.

Per i procedimenti di ultima istanza, presso la Corte Federale, avranno validità i seguenti termini e le seguenti disposizioni procedurali:

- a) le decisioni della Commissione d'Appello Federale potranno essere impugnate da quanti ne avranno diritto entro il termine di tre giorni dalla pubblicazione delle stesse sul Comunicato Ufficiale;
- b) le impugnazioni dovranno essere formalizzate presso la Segreteria della Corte Federale con il deposito diretto dei motivi di gravame, accompagnati dalla relativa tassa, se dovuta;
- c) in caso di richiesta di copia degli atti, la stessa andrà depositata presso la Segreteria della Corte Federale entro il giorno successivo alla pubblicazione delle decisioni sul Comunicato Ufficiale e la Segreteria della Corte Federale provvederà a porre gli atti a disposizione degli interessati che dovranno operarne il ritiro presso la sede della Corte Federale nel giorno indicato dalla segreteria della stessa Corte. Dal giorno della consegna decorrerà il termine indicato sub a) per il deposito diretto dei motivi di gravame, accompagnati dalla relativa tassa, se dovuta;
- d) laddove al procedimento siano comunque interessate delle controparti:

1) se non venga fatta richiesta degli atti:

- copia dei motivi di gravame, sempre nel termine indicato sub a) dovrà essere depositata anche per conoscenza delle controparti;
- le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Corte Federale dell'avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro le 24 ore successive alla ricezione della comunicazione;
- entro il termine di due giorni dal ritiro delle copie dei motivi di gravame, le controparti potranno depositare proprie controdeduzioni;
- copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza delle parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Corte Federale con il mezzo più idoneo

2) se venga fatta richiesta di copia degli atti:

- le parti appellanti, nell'impugnare la decisione con la richiesta di ottenere copia degli atti, dovranno darne contestuale comunicazione telegrafica alle controparti, allegando alla richiesta che andranno a depositare presso la Segreteria della Corte Federale le relative ricevute;
- le controparti, ove intendano anch'esse ottenere copia degli atti, potranno, entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione, provvedere al ritiro presso la Segreteria della Corte Federale;
- le parti appellanti, entro il terzo giorno successivo al ritiro della copia degli atti, dovranno depositare i motivi di gravame; copie degli stessi dovranno essere depositate anche per conoscenza delle controparti;
- le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Corte Federale dell'avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione; entro i due giorni successivi al ritiro della copia dei motivi potranno provvedere al deposito di proprie controdeduzioni;

- copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza delle parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Corte Federale.

Ai fini dei procedimenti regolati dalle presenti disposizioni, il termine che scade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo.

Le notificazioni e/o comunicazioni potranno essere eseguite alternativamente tramite raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento, o mezzo equipollente ai sensi dell'art. 34, comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva.

Le notificazioni e/o comunicazioni dovranno essere effettuate secondo le seguenti modalità: per le persone fisiche, nella loro residenza o presso la società di appartenenza o nel domicilio reale o nel domicilio eletto;

per le società, nella sede sociale o nel domicilio eletto.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2006

p. IL SEGRETARIO
IL VICE SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Guido Rossi

1.6) COMUNICATO UFFICIALE N. 169 DELLA L.N.D.

Tascriviamo qui di seguito il testo del C.U. n. 169 della L.N.D.:

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. n. 13, della F.I.G.C., inerente la modifica dell'art. 10 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 GIUGNO 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

COMUNICATO UFFICIALE N. 13

Il Commissario Straordinario

- ritenuto opportuno modificare l'art. 10, comma 4 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. in materia di incompatibilità per i Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva e di integrare la disposizione con una ulteriore previsione regolamentare;
- visto l' art. 24 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 10 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. secondo il testo riportato nell'allegato A)

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2006

p. IL SEGRETARIO
IL VICE SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Guido Rossi

All. A)

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

Art. 10
I Dirigenti Federali

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
4. Le cariche di componenti di organi disciplinari sono incompatibili con ogni altra carica federale e con quella di dirigente di società.	<p>4. Le cariche di componenti di organi della giustizia sportiva sono incompatibili con ogni altra carica federale e con quella di dirigente di società.</p> <p>Non possono altresì ricoprire cariche di componenti di organi della giustizia sportiva coloro che nei due anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo, attività in nome, per conto e/o a favore di società o tesserati della F.I.G.C..</p> <p>4.bis Non possono prestare attività di difesa o patrocinio avanti agli organi della giustizia sportiva, coloro che, nei tre anni precedenti, siano stati componenti di organi della giustizia sportiva.</p> <p>DISPOSIZIONE TRANSITORIA</p> <p>Il divieto di cui al comma 4 bis trova applicazione nei confronti dei componenti degli organi della giustizia sportiva nominati dopo la pubblicazione della suddetta disposizione, nonché nei confronti di coloro che, già nominati all'entrata in vigore della norma, restino in carica decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della stessa.</p>

1.7) COMUNICATO UFFICIALE N. 170 DELLA L.N.D.

Tascriviamo qui di seguito il testo del C.U. n. 170 della L.N.D.:

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. n 14, della F.I.G.C., inerente la nomina del Primo Presidente della Commissione d'Appello Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 GIUGNO 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

COMUNICATO UFFICIALE N. 14

Il Commissario Straordinario

- preso atto della decisione del Consiglio Superiore della Magistratura del 15.06.2006, con la quale si è stabilito il divieto assoluto per i magistrati di ricoprire incarichi in seno agli Organi della Giustizia Sportiva;
- considerato che, in virtù di detta decisione, si rende allo stato necessario provvedere alla nomina del Primo Presidente della Commissione d'Appello Federale;
- visti l' art. 31 dello Statuto Federale e l'art. 26 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di nominare Primo Presidente della Commissione d'Appello Federale il Prof. Cesare Ruperto

Restano in carica tutti gli altri componenti della Commissione d'Appello Federale che non svolgono attività di magistrato ordinario.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GIUGNO 2006

p. IL SEGRETARIO
IL VICE SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Guido Rossi

1.8) COMUNICATO UFFICIALE N. 171 DELLA L.N.D.

Tascriviamo qui di seguito il testo del C.U. n. 171 della L.N.D.:

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. n 15, della F.I.G.C., inerente la nomina dei Componenti la Commissione d'Appello Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 GIUGNO 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

COMUNICATO UFFICIALE N. 15

Il Commissario Straordinario

- preso atto della decisione del Consiglio Superiore della Magistratura del 15.06.2006, con la quale si è stabilito il divieto assoluto per i magistrati di ricoprire incarichi in seno agli Organi della Giustizia Sportiva;
- considerato che, in virtù di detta decisione, si rende allo stato necessario integrare la Commissione d'Appello Federale con alcuni Componenti;
- visti l' art. 31 dello Statuto Federale e l'art. 26 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di nominare Componenti della Commissione d'Appello Federale i Sigg.ri:

Avv. Riccardo	CONTE
Prof. Avv. Francesco	DELFINI
Prof. Avv. Pierfrancesco	GROSSI
Avv. Gianfranco	IADICOLA
Pres. Michele	LO PIANO
Dott. Giuseppe	MARZIALE

Restano in carica tutti gli altri componenti della Commissione d'Appello Federale che non svolgono attività di magistrato ordinario.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GIUGNO 2006

p. IL SEGRETARIO
IL VICE SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Guido Rossi

1.9) COMUNICATO UFFICIALE N. 176 DELLA L.N.D.

Tascriviamo qui di seguito il testo del C.U. n. 176 della L.N.D.:

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 17, della F.I.G.C., inerente la nomina del Segretario della F.I.G.C.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 GIUGNO 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

COMUNICATO UFFICIALE N. 17

Il Commissario Straordinario

- visto l'art. 24 dello Statuto Federale della F.I.G.C.;
- preso atto che il dott. Francesco Ghirelli ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di Segretario della F.I.G.C.;
- valutata la esperienza acquisita in ambito federale dal Sig. Antonio Di Sebastiano

ha deliberato

di nominare, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lett. o) dello Statuto Federale il Sig. Antonio Di Sebastiano Segretario della F.I.G.C.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 GIUGNO 2006

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Guido Rossi

1.10) CIRCOLARE N. 25 DELLA L.N.D.

Con plico a parte è stata spedita alle Società la Circolare n. 25 della L.N.D. avente per oggetto "Adempimenti per fruire della destinazione 5 per mille dell'IRPEF a favore delle associazioni sportive dilettantistiche".

2. COPPA CARNIA 2005/2006**2.1) MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE**

Si rende noto che sono state autorizzate i seguenti spostamenti gare:

DATA	GARA	ORARIO	CAMPO DI GIUOCO
28/06/2006	MOBILIERI - REAL I.C.	18.30	Comunale di Sutrio

ATTIVITA' AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**1. CAMPIONATO GIOVANISSIMI 2005/2006****1.1) RISULTATI****GARE DEL 18.06.2006 - 10^ ANDATA**

GIRONE UNICO		
MOBILIERI	- OVARESE	2 - 5
PONTEBBANA	- VILLA	2 - 0

GARE DEL 20.06.2006 - 10^ ANDATA

GIRONE UNICO		
VELOX P.	- NUOVA TARVISIO	3 - 0

1.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

I Giudici Sportivi, avv. Luigi Pugnetti (effettivo) e la dr. Orietta Lunazzi (sostituto), nella riunione del 23 giugno 2006, non hanno adottato alcun provvedimento disciplinare.

1.3) MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Si rende noto che sono state autorizzate i seguenti spostamenti gare:

DATA	GARA	ORARIO	CAMPO DI GIUOCO
29/06/2006	PONTEBBANA - ARDITA	18.00	Comunale di Pontebba

2. TORNEO PULCINI 2005/2006

2.1) GARE DISPUTATE

Hanno avuto regolare svolgimento le sotto elencate gare:

MARTEDI' 20 GIUGNO 2006 - 2^ RITORNO

GIRONE A			GIRONE B		
PRIX TOLMEZZO	- EDERA	disp.	PALUZZA	- REAL I.C. B	disp.
AUDAX	- OVARESE A	r.n.p.	TIMAUCLEULIS	- VELOX P.	disp.
OVARESE B	- VILLA	disp.	REAL I.C. A	- ARTA TERME	disp.
Riposa:	RIGOLATO		Riposa:	MOBILIERI	

GIRONE C		
CAVAZZO	- VAL RESIA	disp.
PONTEBBANA	- NUOVA TARVISIO A	disp.
STELLA AZZURRA	- NUOVA TARVISIO B	disp.
Riposa:	MOGGESE	

2.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

I Giudici Sportivi, avv. Luigi Pugnetti (effettivo) e la dr. Orietta Lunazzi (sostituto), nella riunione del 23 giugno 2006, non hanno adottato alcun provvedimento disciplinare.

3. ATTIVITA' DI BASE

Il giorno 15.06 u.s. è stata effettuata da parte del collaboratore dell'attività di base, sig. Goi Daniele, una verifica alla gara MOBILIERI – ARTA TERME, valevole per il Torneo Pulcini - Girone "B".

Publicato ed affisso all'albo del Comitato locale di Tolmezzo il 23 giugno 2006.

Il Presidente
- Emidio Zanier-